

COMUNE DI PESCOSOLIDO

PROVINCIA DI FROSINONE

CONCESSIONE LOCALE IN COMODATO D'USO

L'anno duemilaquindici, addì del mese di, in Pescosolido

e nella residenza comunale, sita in via Umberto I, n. 39

CON LA PRESENTE SCRITTURA PRIVATA TRA

Il Comune di Pescosolido, d'ora in poi indicato come "comodante", C.F.:

00199660606, rappresentato dal dr. Giuseppe Cioffi, nato a Sora il

25.11.1965, C.F.: CFFGPP65S25I838N, in qualità di Sindaco *pro-tempore*,

che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo

del Comune medesimo;

E

Il dott. Domenico Conflitti, d'ora in poi indicato come

"comodatario", nato ail....., residente a

....., in Via....., in qualità di Medico di

Famiglia FR408940.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Il comodante, concede in comodato al comodatario, che accetta, una

stanza situata all'interno dell'ex edificio scolastico "G. Catenaro" di

Pescosolido, così come individuata nella planimetria allegata al

presente (All. A), da destinare ad attività di ambulatorio medico.

Art. 2

Il comodatario si impegna a corrispondere al comodante l'importo di

Euro 1.200,00 annui a titolo di rimborso per fornitura utenze (idrica,

elettrica, gas etc.) mediante bonifico bancario presso la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA Agenzia 136 di Sora IBAN: IT 35 M 0832774600000000005052, intestato al Comune di Pescosolido, da effettuarsi entro il mese di dicembre di ogni anno;

Art. 3

Il comodatario si obbliga a custodire e conservare il bene concesso in comodato con la diligenza del buon padre di famiglia, nonché di servirsene esclusivamente per l'uso stabilito da questo contratto;

Art. 4

I locali vengono concessi con decorrenza dalla data di firma della presente convenzione e per una durata di anni 05 (cinque), nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, che è perfettamente noto al comodatario, fatta salva la facoltà del comodante di chiedere la restituzione anticipata ai sensi dell'art 1809 cc;

al momento della sottoscrizione del presente atto, il comodatario dichiara di avere visitato il locale, del quale riconosce l'idoneità dello stesso all'uso determinato dalle parti;

Art. 5

Il comodatario si impegna a tenere indenne il comodante da ogni e qualsiasi responsabilità verso terzi per atti o fatti, anche omissivi, giuridicamente rilevanti, posti in essere dallo stesso e/o dai frequentatori nell'uso del bene concesso. E' inoltre responsabile di qualsiasi danno o inconveniente, sollevando quindi il comodante da ogni responsabilità, diretta ed indiretta, dipendente dall'esercizio del

comodato. Si impegna altresì a segnalare tempestivamente qualsiasi danno arrecato alle strutture;

Art. 6

L'inosservanza delle condizioni previste nel presente atto, comporta la facoltà di revoca immediata dello stesso con l'obbligo per il comodatario di restituire i locali dati in comodato;

Art. 8

Tutte le clausole di cui ai punti che precedono, discusse anteriormente alla sottoscrizione del contratto, sono valide ed efficace tra le parti.

Art. 9

Per ciò che non è previsto nel presente contratto si applica la normativa contenuta negli articoli dal 1803 al 1812 del Codice Civile;

Art. 10

Per qualsiasi controversia inerente al presente contratto, foro competente è quello di Cassino;

Art. 11

Le spese relative alla registrazione del presente atto sono a carico del comodatario;

Art. 12

Le parti di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto, formato da n. 04 (quattro) pagine, dichiarano espressamente di approvarle, reietta, fin da ora, ogni reciproca eccezione.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

dr. Giuseppe Cioffi

dott. Domenico Conflitti